

(N. 2313)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 6 dicembre 1957 (V. Stampato n. 3237)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 DICEMBRE 1957

Soprassoldo per il personale a cavallo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il soprassoldo stabilito dalla legge 18 dicembre 1952, n. 3085, a favore dei sottufficiali e militari di truppa a cavallo dell'Arma dei carabinieri è attribuito, nella stessa misura, ai pari grado a cavallo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 3.650.000 per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in lire 600.000 per il personale del Corpo degli agenti di custodia ed in lire 2.000.000 per il personale del Corpo forestale dello Stato, si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli nn. 51, 81 e 72 rispettivamente degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1957-58 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.